



4169/16

R.G.N. 11734/2015

Cron. 4169

Rep.

C.c. 3/12/2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - I

ESORTE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Vittorio RAGONESI Presidente
- dott. Magda CRISTIANO Consigliere
- dott. Giacinto BISOGNI Consigliere
- dott. Carlo DE CHIARA Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

[redacted] domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la
 CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente allo
 avv. CARLO ANTONIO ESPOSITO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù
 di procura speciale del 25 aprile 2015

RICORRENTE

contro

[redacted]

INTIMATA

avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli, depositato il 16 aprile 2015, nel procedimento civile iscritto al n. 546/14 V.G.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria SOLDI, la quale ha chiesto il rigetto del

- In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del lgs. 196/03 in quanto:
- disposto d'ufficio
 - a richiesta di parte
 - imposto dalla legge

8282
15.

Il Sost. Procuratore
Anna Maria Soldi,



ricorso.

Fatto

1. — Con ricorso depositato il 5 settembre 2014, [redacted], in qualità di genitore esercente la responsabilità sui minori [redacted] ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Napoli di ordinare al coniuge [redacted] la cessazione della condotta pregiudizievole tenuta nei confronti dei figli, con l'individuazione di un percorso psicologico di supporto per la donna ed i minori, la collocazione di questi ultimi presso la madre, la disciplina dei periodi che trascorreranno con il padre, la determinazione del contributo da lui dovuto per il mantenimento dei minori e l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.

Si è costituita la resistente, la quale ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito, sostenendo di aver proposto domanda di separazione, e chiedendo a sua volta l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale.

2. — Con decreto del 16 aprile 2014, il Tribunale per i minorenni ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda proposta dal ricorrente ed ha rigettato quella proposta dalla resistente.

Ha osservato infatti che, in quanto volta non già ad ottenere misure ablativo o limitative dell'altrui responsabilità genitoriale, ma la regolamentazione del diritto di visita e dell'obbligo di mantenimento, nonché misure strumentali ad un proficuo rapporto tra padre e figli, la domanda del ricorrente spetta alla competenza del tribunale ordinario, indipendentemente dalla sua proposizione in data anteriore a quella di separazione. Ha ritenuto invece infondata quella proposta dalla resistente, osservando che la [redacted] oltre ad aver affermato di non ostacolare la presenza del coniuge, aveva omesso d'indicare gli episodi di violenza psicologica cui i mi-

CP



nori avrebbero assistito.

3. — Avverso il predetto decreto il [redacted] ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. La [redacted] non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. — Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 333 cod. civ. e dell'art. 38 disp. att. cod. civ., sostenendo che il Tribunale per i minorenni ha travisato il contenuto del ricorso, avendo conferito ai provvedimenti riguardanti la collocazione dei minori e la regolamentazione del diritto di visita e dell'obbligo di mantenimento un rilievo preminente rispetto a quelli limitativi della responsabilità genitoriale, contestualmente richiesti, senza considerare che la domanda, proposta nell'interesse dei minori, trova fondamento nell'allegazione della condotta gravemente pregiudizievole tenuta dalla resistente nei confronti dei figli ed è volta a sollecitare l'adozione dei provvedimenti più urgenti e convenienti, la cui individuazione spetta al Tribunale per i minorenni.

1.1. — Il motivo è fondato.

Come si evince dall'ordinanza impugnata, il ricorso introduttivo del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, avente ad oggetto l'adozione dei provvedimenti convenienti a tutela dell'interesse dei figli minori contro la condotta pregiudizievole dell'altro genitore, è stato infatti proposto in data anteriore a quella di deposito del ricorso per separazione presentato dall'intimata dinanzi al Tribunale ordinario. La competenza a provvedere in ordine alla domanda proposta ai sensi dell'art. 333 cod. civ. va pertanto riconosciuta al Tribunale per i minorenni, in applicazione del principio, enunciato da questa Corte già in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha modi-



ficato l'art. 38 disp. att. cod. proc. civ., e ribadito anche a seguito di tale modifica, secondo cui la competenza a conoscere della domanda di limitazione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, attribuita in via generale dall'art. 38 cit. al tribunale per i minorenni, resta radicata presso quest'ultimo anche nel caso in cui, nel corso del procedimento, sia proposta dinanzi al tribunale ordinario domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, e ciò conformemente al principio della *perpetuatio jurisdictionis*, nonché a ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore dei minori che trovano riscontro anche nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dello Uomo e nell'art. 24 della Carta di Nizza (cfr. Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 2833; 14 ottobre 2014, n. 21633)

Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito del ricorso per separazione in data successiva alla proposizione della domanda dinanzi al Tribunale per i minorenni, in virtù della natura dei provvedimenti richiesti dal ricorrente, che, in quanto non dissimili da quelli previsti dagli artt. 337-*bis* e ss. cod. civ., non sarebbero riconducibili agli artt. 330 e 333 cod. civ., con la conseguente sottrazione del procedimento alla competenza del giudice minorile. Ai sensi dell'art. 337-*bis* cit., la competenza del tribunale ordinario ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli successivi trova fondamento nell'avvenuta proposizione di una domanda di separazione, divorzio, nullità o annullamento del matrimonio o nell'instaurazione di un procedimento relativo a figli nati fuori del matrimonio, nella specie non ancora pendente al momento del deposito del ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni; la spettanza a quest'ultimo della competenza in ordine alla domanda proposta dal ricorrente trova invece fondamento nel disposto del primo periodo dell'art. 38, primo

G



comma, disp. att. cod. civ., il quale attribuisce al giudice minorile una specifica competenza in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., che resta derogata in favore di quella del tribunale ordinario soltanto nell'ipotesi in cui al momento della proposizione della domanda sia già in corso un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio di cui all'art. 316 cod. civ. In assenza di tale presupposto, deve escludersi che la mera richiesta di provvedimenti aventi un contenuto analogo a quello previsto dagli artt. 337-*bis* e ss. cod. civ. consentisse di escludere la riconducibilità della domanda all'art. 333 cod. civ., il quale, prevedendo l'adozione dei provvedimenti «*convenienti*», consente al giudice di conformarne il contenuto nella maniera ritenuta più idonea a tutelare l'interesse dei figli dal pregiudizio connesso alla condotta denunciata, in tal modo rendendo possibile anche l'adozione di disposizioni non dissimili da quelle che possono essere impartite in sede di separazione o divorzio (cfr. Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2011, n. 20352). La domanda proposta dal ricorrente trova d'altronde fondamento nella chiara allegazione di un possibile pregiudizio per l'interesse dei figli, derivante dal comportamento tenuto dal coniuge, la cui deduzione, non essendo necessariamente richiesta ai fini dell'adozione dei provvedimenti riguardanti l'interesse della prole nei giudizi di separazione o divorzio, consente in definitiva di escludere la correttezza della qualificazione della domanda compiuta dal Tribunale per i minorenni.

4. — Il decreto impugnato va pertanto annullato, in accoglimento del ricorso, con la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli, al quale la causa va rimessa anche per la liquidazione delle spese relative alla presente fase.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto



dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli, al quale rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del regolamento di competenza.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015, nella camera di consiglio della Se-
sta Sezione Civile

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 2 MAR 2016



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti